
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Danno da cose in custodia e riparto dell'onere probatorio.

La presenza, non segnalata, sulla pavimentazione di una strada comunale di una mattonella traballante ed instabile, integrando astrattamente, per i cittadini ed utenti, gli estremi di un'insidia non prevedibile né evitabile determina il sorgere, a carico dell'amministrazione comunale, della presunzione iuris tantum di sua responsabilità per i danni da lesioni personali riportati da un cittadino caduto in tale luogo, scivolando su detta pavimentazione. Il custode pubblico potrà superare tale presunzione, liberandosi dalla responsabilità presunta che gli accolla l'art. 2051 c.c., soltanto ove riesca a provare che la caduta è avvenuta in conseguenza di un evento, esterno alla propria sfera di controllo, alla dotato di efficacia causale autonoma, integrante gli estremi del fortuito, non potendosi limitare a fornire la prova della sua assenza di colpa, sempre che il danneggiato riesca a provare che il danno lamentato sia collegabile al bene in custodia.

Il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto

introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta.

Trib. Napoli, sezione terza, sentenza del 9.05.2013.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.

Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ■ conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo che il giorno 11.04.2008, alle ore 12:30 circa, mentre percorreva a piedi il Corso(■), cadeva a causa di alcune sconnessioni presenti sul manto stradale, riportando gravi lesioni personali che ne avevano comportato il ricovero presso il Pronto Soccorso ■ Napoli, ove le veniva diagnosticato una distorsione collo piede a sinistra da cui le erano residuati postumi permanenti.

Tanto esposto, sosteneva l'attrice che della caduta dovesse essere dichiarato responsabile il Comune di Napoli quale proprietario della strada pubblica tenuto alla sua manutenzione; chiedeva, pertanto, che lo stesso ente fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro nella misura da quantificarsi in corso di causa, con vittoria delle spese. A sostegno probatorio articolava prova per testi sulle circostanze in fatto della citazione e chiedeva C.T.U. diretta alla quantificazione dei danni. Si costituiva il Comune di Napoli eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo prevista dal combinato disposto degli artt. [164](#), quarto comma e [163](#), terzo comma, numero 3, c.p.c., stante l'assoluta genericità della domanda e contestando, nel merito, la fondatezza delle avverse pretese e, in particolare, sostenendo che la buca non si presentava certamente quale pericolo occulto, atteso che non sussistevano i requisiti della non visibilità e quello dell'imprevedibilità, e che, pertanto, alcuna responsabilità, né ai sensi dell'art. 2051 c.c. né ai sensi dell'art. 2043 c.c., del Comune potesse ravvisarsi, dovendosi, al contrario, attribuire la responsabilità dell'occorso esclusivamente alla condotta negligente della sig.ra X., la quale non ha adottato la diligenza necessaria ad evitare il pericolo.

Chiedeva, pertanto, il rigetto di ogni avversa pretesa con vittoria di spese. Ammessi ed assunti gli strumenti istruttori richiesti, espletata la prova per testi, espletata altresì la C.T.U. medica richiesta da parte attrice, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. [190](#) cpc.

In *limine litis* deve essere dichiarata la validità dell'atto introduttivo, atteso che esso consente di individuare gli elementi costitutivi della domanda avanzata, contenendo, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato.

Ed invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per aversi nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che, attraverso l'esame complessivo dell'atto - rientrando nelle attribuzioni proprie del giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. 6 agosto 2007, n. 17180; Cass. 12 novembre 2003, n. 17023).

Nel caso di specie, la nullità della citazione introduttiva deve essere senz'altro esclusa, dal momento che parte attrice ha indicato in modo specifico i fatti costitutivi della pretesa azionata, la riprova di tale circostanza si ricava, del resto dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria nell'interesse del convenuto Comune di Napoli, laddove la difesa di quest'ultimo svolge compiutamente ed esaurientemente la propria difesa.

Ancora in via preliminare occorre qualificare la pretesa azionata per accertare quale fattispecie di responsabilità sia stata invocata dall'istante. Nell'indagine diretta alla individuazione e qualificazione della domanda giudiziale, "il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 11010/2000¹, 8879/2000, nonché Cas. SS.UU. n. 27/2000), infatti, la portata vincolante del principio dispositivo investe esclusivamente il piano fattuale delle allegazioni e le relative articolazioni probatorie, per cui, laddove la configurazione della domanda prescelta dalla parte si presenti non rispondente alle deduzioni di fatto articolate, il giudice ha il potere

¹ La massima così recita: *l'interpretazione della domanda è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire.*

dovere di qualificare l'azione spiegata, senza che ciò possa determinare alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ipotizzabile soltanto nei casi di modifica degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione così come identificabili in base all'attività assertiva della parte (in tal senso si vedano, per tutte, Cass. 4318/2002²; Cass. 26/2002; Cass. 6712/2001; Cass. 2908/2001; Cass. 8879/2000; Cass. 5945/2000; Cass. 961/2000; Cass. 7198/99; Cass. 2574/99 e Cass. 383/99).

Orbene, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo della lite, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge, in tutta evidenza, che l'attrice ha inteso esclusivamente agire al precipuo scopo di ottenere la declaratoria di responsabilità per il sinistro occorso e la condanna al risarcimento dei danni, nei confronti del Comune, in qualità di custode, invocando, nei confronti del medesimo, la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., con conseguente inversione dell'onere probatorio; in particolare parte attrice ha avanzato la propria pretesa in citazione deducendo di aver subito il sinistro a causa dello stato della pavimentazione, che appariva al passaggio perfettamente integra e percorribile, mentre al passaggio presentava un dissesto di una mattonella, non fissata al suolo, che quindi traballando, provocava la perdita di equilibrio della stessa e la conseguenziale caduta, tale dissesto non era in alcun modo delimitato né evidenziato da alcun segnale di pericolo.

Dalla qualificazione giuridica che precede discende l'applicazione della presunzione semplice di responsabilità del custode, sul quale ricade l'onere di fornire la prova liberatoria della sopravvenienza del caso fortuito - ovvero di un fattore dotato di efficacia eziologica autonoma avente carattere di imprevedibilità e inevitabilità, nel quale va ricompreso anche il fatto posto in essere dal terzo o dallo stesso danneggiato (in tal senso si segnalano, per tutte, Cass. 4308/2002; Cass. 6767/2001; Cass. 4757/99; Cass. 4616/99 e Cass. 10434/98) - mentre sulla parte attrice incombe soltanto la dimostrazione della riconducibilità obiettiva del danno alla cosa

² La massima – estratta da Arch. Giur. Circolaz., 2003, 152 – così recita: *Il giudice di merito può interpretare il titolo negoziale su cui si fonda la controversia applicando una norma di legge diversa da quella invocata dall'istante, avendo egli il potere - dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della lite, purchè lasci inalterati il "petitum" e la "causa petendi", senza attribuire un bene diverso da quello domandato e senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto.*

custodita dal titolare dell'effettivo potere di governo (Cass. 2075/2002³; Cass. 10687/2001 e Cass. 5031/98).

Brevemente, in diritto, deve precisarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. da ultimo, Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427⁴), la responsabilità per danni ai sensi dell'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode; a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale, del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno; pertanto, parte attrice deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore esterno che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il "caso fortuito", in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (Cassazione civile, sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).

Tale fattore esterno può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente del danneggiato: se questo comportamento è stato eccezionale o straordinario (come nel caso in cui vi sia stato uso improprio della cosa), esclude totalmente il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno (caso fortuito del danneggiato); se, invece, è stato tale da concorrere soltanto nella causazione dell'evento e, perciò, non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa, costituita dalla cosa in custodia, e il danno, può anche integrare il concorso colposo del danneggiante nella produzione del danno ai fini dell'art. 1227, primo comma, c.c.. Occorre, dunque, verificare in fatto se la P.A., omettendo di custodire adeguatamente il bene demaniale strada abbia o non

³ La massima – estratta da *Danno e Resp.*, 2002, 7, 789 – così recita: *in tema di danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno - ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa -, mentre spetta al custode dimostrare il fortuito.*

⁴ La massima ufficiale così recita: *la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode.*

determinato un pericolo non visibile e non prevedibile e, perciò, non evitabile dall'utente con l'uso della normale diligenza. In proposito occorre prendere atto che può dirsi ormai superato l'orientamento giurisprudenziale che escludeva automaticamente l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. in ogni caso in cui il danno fosse stato causato da un bene demaniale caratterizzato da notevole estensione e dall'uso diretto e generalizzato da parte di terzi. La più recente giurisprudenza di legittimità muove, infatti, dal presupposto che la natura demaniale della cosa in custodia non possa indurre l'applicazione di un diverso regime normativo, tuttavia, le caratteristiche del bene demaniale, cioè la sua estensione, la sua apertura all'uso di una generalità di utenti, devono essere vagliate caso per caso al fine di verificare se, in concreto, e tenuto conto della situazione di pericolo insorta nella singola fattispecie, fosse possibile per l'ente custode esercitare una vigilanza effettiva ed efficace sul bene (Cass., 1 ottobre 2004, n. 19653; Cass., 6 luglio 2006, n. 15383⁵). Sotto tale profilo, figura sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo di una strada del demanio stradale comunale è che la stessa si trovi all'interno della perimetrazione del centro abitato, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e di vigilanza costante da parte del Comune; posizione da cui discende non solo l'obbligo per gli enti della manutenzione, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass., 8 marzo 2007, n. 5308; Cass. 23 luglio 2003, n. 1146; Cass. 20 novembre 1998, n. 11749; Cass. 22 aprile 1998, n. 4070). All'uopo va precisato che per la configurabilità del rapporto di custodia non può prescindersi dalla natura e dalla tipologia delle cause che

⁵ La massima – estratta da *Resp. civ.*, 2007, 8-9, 697 con nota di COREA – così recita: *la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nelle ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia alla p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato. E' quanto ha precisato la Corte di Cassazione, rilevando che tale presunzione di responsabilità non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. Secondo la Corte, l'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a., mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune, pur dovendo dette circostanze, proprio perché solo sintomatiche, essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito. Ove, poi, non sia applicabile la disciplina ex art. 2051 c.c. per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della p.a. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto.*

abbiano provocato il danno, onde appurare se esse siano intrinseche alla struttura del bene, così da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (usura, dissesto del fondo stradale, presenza di buche, segnaletica contraddittoria) o se si tratti di situazioni di pericolo create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, rilevando tali caratteristiche ai fini della prova liberatoria ovvero della valutazione del caso fortuito.

Infatti, in relazione a situazioni pericolose connesse alla struttura del bene la P.A. dovrà spingersi alla dimostrazione dell'espletamento da parte sua di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, invece in relazione alle situazioni pericolose determinate dagli utenti, l'assolvimento della prova liberatoria si sposta sul versante della verifica dell'esigibilità o meno di un intervento dell'ente, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalargli agli utenti (Cass., 25 luglio 2008, n. 20427). Nel caso specifico di caduta di un pedone sul manto stradale, come nella fattispecie in esame, l'ente-custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, deve provare che esso si è verificato per caso fortuito ovvero per comportamento colposo del danneggiato con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e tempo.

Tutto ciò premesso, nel merito la domanda attrice, a giudizio del relatore, appare fondata e pertanto deve trovare accoglimento, in quanto il richiamato elemento costitutivo della invocata responsabilità aquiliana, rappresentato dall'esistenza del rapporto causale obiettivo tra la cosa - la situazione della strada - e l'evento lesivo - l'infortunio occorso all'attrice - (così anche Cass. 13374/99), risulta supportato da un quadro probatorio convincente emerso dall'istruttoria procedimentale. Orbene, nella fattispecie, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso come l'infortunio subito dall'attrice possa essere direttamente collegato alla cosa - manto stradale sconnesso - avuto riguardo alla non agevole percezione della dedotta sconnessione, in quanto *ictu oculi* si presentava perfettamente integra. I testi escussi sono concordi nella descrizione della dinamica del sinistro, tutti riferiscono che la sig.ra X., mentre camminava, rovinava al suolo per il movimento imprevedibile della mattonella, nel momento in cui la stessa poggiava il piede. In particolare, entrambe le testimoni escusse a conoscenza dei fatti di causa perché hanno assistito al sinistro della sig.ra X., hanno affermato -la teste A.A.-: "...giunti all'altezza del negozio di abbigliamento per bambini " [REDACTED] stavamo per attraversare usufruendo delle strisce pedonali ivi poste". "..mia cognata ci precedeva di pochi passi e ho visto che la stessa poggiava il piede sinistro su una

piastrella di basalto apparentemente aderente al manto stradale. " " Nel momento in cui mia cognata poggiava il piede, ho visto che la piastrella si sollevava provocando la perdita di equilibrio e la conseguente caduta al suolo"; "preciso che la piastrella era posta sull'attraversamento delle strisce pedonali"; "fu chiamata l'ambulanza" Del medesimo tenore si presenta la ricostruzione dell'evento fornita dalla teste A.R.: "..Ci trovavamo in Corso [REDACTED] a Napoli,...ad un certo punto stavamo attraversando la strada usufruendo delle strisce pedonali" " la signora X. era davanti e ricordo che la stessa poggiava il piede sinistro su un piastrella di basalto che apparentemente era aderente al manto stradale, la quale invece, si sollevò provocandone la perdita di equilibrio e la caduta al suolo. ed inoltre: la sig.ra lamentava un forte dolore alla caviglia sinistra tant'è che fu chiamata l'ambulanza per farla accompagnare in Ospedale ". Dalle foto allegate agli atti, peraltro, si evince che la mattonella ■ trova nel mezzo dell'attraversamento pedonale: è ben visibile, dunque, sulle foto allegate da parte attrice e non contestate quanto ad autenticità dal convenuto, che tale tratto di strada è costituito da mattonelle di basalto che appaiono integre e in aderenza tra loro, tant'è altamente improbabile era prevedere che una di esse non era perfettamente fissata al suolo.

Da tali elementi di fatto si deduce, dunque, che l'attrice non ha messo il piede sulla mattonella irresponsabilmente - come sostenuto dal convenuto -, bensì non ha potuto evitare l'insidia, in quanto non poteva che calpestare quel tratto stradale, per attraversare sulle strisce pedonali, uniformemente integro e, soprattutto, non poteva prevedere che in quel punto la mattonella si sarebbe mossa al passaggio, in quanto non aderente al suolo.

Alla luce di tali osservazioni deriva che può ritenersi provato l'an debeatur e il sinistro deve essere imputato all'omissione di custodia diligente della strada da parte della P.A., ex art. 2051 c.c.. In mancanza di apprezzabili e concreti motivi di dubbio sull'affidabilità dei dati emersi all'esito della prova costituenda, atteso che i testi hanno reso dichiarazioni verosimili e coerenti tra loro, deve, dunque, ritenersi dimostrata la conclusione di parte attrice e, quindi, che il fatto lesivo sia stato determinato per il deficit di manutenzione stradale causalmente riconducibile al transito sul tratto sconnesso. Relativamente al quantum, il nominato C.T.U., dott. Y, messo in evidenza che le lesioni riportate dall'attrice siano compatibili e, pertanto, eziologicamente collegate al fatto come risultante dalla disamina della documentazione esibita e dalle prove per interpellato raccolte, ha accertato che la sig.ra X. nella circostanza ha riportato " esiti di trauma

discorsivo di caviglia sinistra", da cui sono derivati, immuni da censure in quanto corrette sotto il profilo logico e medico-legale, gg. 10 di inabilità temporanea assoluta, gg. 15 di invalidità parziale al 50 % ed ulteriori giorni 15 al 25 %, necessari al trattamento riabilitativo e ai controlli clinici; trascorso tale periodo i postumi si sono stabilizzati e consolidati in una percentuale valutata, con criteri logico-tecnici ineccepibili e, perciò, condivisibili, in misura pari al 2%.

Quanto alla liquidazione del danno devono e possono essere utilizzate, le tabelle di valutazione elaborate dal Tribunale di Milano, in quanto considerate come statisticamente maggiormente testate e, pertanto, più efficacemente rispondenti a quantificare in modo egualitario l'entità dei danni verificatisi nel sinistro in esame. In proposito giova richiamare quanto affermato recentemente al riguardo dalla Suprema Corte, la quale ha sottolineato come "le tabelle del Tribunale di Milano risultino essere quelle statisticamente maggiormente testate, e pertanto le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l'apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in quanto maggiormente congrue sia sul punto della 'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale (cfr. Cass., 12 2006, n. 15760)", ponendo in rilievo che l'equità risponde alla funzione di : "garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie"; così Cass., 7.6 2011, n. 12408", ed enunciando chiaramente il seguente principio "Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione" (Cass. sez III, 30.06.2011. n 14402 e Cass. sez III, 07 06.2011. n 12408

Quantum alla possibile percentuale di aumento a titolo di "personalizzazione" complessiva della liquidazione del danno, atteso che il caso concreto non presenta peculiarità allegate e provate - nemmeno in via presuntiva - dalla danneggiata per quanto attiene agli aspetti anatomofunzionali e relazionali ed agli aspetti di sofferenza soggettiva non può essere riconosciuta. Pertanto, in relazione alla fattispecie sub indice ed in ragione della tipologia delle lesioni personali lamentate. non appare fondata la pretesa attorea concernente il

danno morale che secondo la recente giurisprudenza, fatta propria da questo relatore, costituisce, come chiarito, una posta di danno già ricompresa nella voce del danno biologico, non essendo stata dedotta, né a fortiori provata da parte attrice, con riferimento al caso de quo alcuna specifica peculiarità integrante un possibile aumento di liquidazione del danno (cfr, in tal senso, Cass., SS UU., 11 novembre 2008, n. 26972, Cass., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 2.6973, Cass., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26974, Cass., SS. UU 11, novembre 2008, n. 26975).

Per quanto concerne il danno patrimoniale da lucro cessante, nell'ipotesi in cui il danneggiato riesca a dimostrare in concreto la flessione del reddito conseguente alla lesione subita, e quindi il danno patrimoniale da lucro cessante, il danno biologico non può essere liquidato nel pieno rispetto dei valori e delle cifre risultanti dalle dette tabelle, posto che nella predisposizione delle stesse si è compreso nel danno biologico anche la componente della cosiddetta incapacità lavorativa generica, pertanto, quando il danno da contrazione di reddito o danno da lucro cessante può essere liquidabile separatamente, nella liquidazione del danno biologico è necessario operare una riduzione della somma risultante dall'applicazione integrale della tabella. Tanto posto, nessuna allegazione, prima ancora che nessuna prova ha offerto parte attrice in ordine ad una contrazione di reddito subita in conseguenza del sinistro, non potendo assurgere a prova del danno da lucro cessante le mere buste paga, peraltro, allegate soltanto in copia e non sottoscritte, da cui non è dato desumere l'effettivo mancato guadagno e provare così con la probabilità, vicino alla certezza o comunque superiore alla probabilità opposta, l'effettiva perdita di guadagno [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte come in epigrafe, così provvede: 1)accoglie la domanda; 2)condanna il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di X della complessiva somma di Euro [REDACTED] a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione; 3)condanna, altresì, il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di [REDACTED] delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro [REDACTED] [REDACTED] per spese, oltre IVA, CPA. rimborso forfetario come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, che ha

dichiarato di averne fatto anticipo; 4)condanna, infine, il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese della consulenza d'ufficio giusta decreto di liquidazione in atti.

Così deciso in Napoli, il 30 aprile 2013.

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2013.

La Nuova Procedura Civile